



# ATTESTATO DI DENUNCIA DELL'ATTIVITA' di LAVORAZIONE DI ELEMENTI STRUTTURALI IN LEGNO

n. 45/20 - CL

In conformità al DM 17 gennaio 2018 "Aggiornamento delle Norme Tecniche per le costruzioni" si attesta che la Ditta:

## HASSLACHER Holzbausysteme GmbH

Feistritz, 1 - 9751 Sachsenburg (Austria)

per il proprio stabilimento di:

**Kühweg, 35 - 9620 Hermagor (Austria)**



ha depositato presso il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici la documentazione inerente il possesso dei requisiti richiesti dal p.to 11.7.10.1 delle Norme Tecniche, per la lavorazione di elementi base in legno strutturale:

### ELEMENTI STRUTTURALI IN LEGNO LAMELLARE

(dimensioni massime 28 x 400 cm x L 40,00 m)

Essenze principali: abete rosso, abete bianco, pino, larice

I predetti elementi strutturali sono individuati dal seguente marchio "tipo" impresso sugli elementi stessi o su apposito cartellino:

4.11.2020 8:50:37	MFL: 1x2.300m (5.10.Pos.03)
AU: 442074	BT-Nr.: Pos.03
<b>WINKLER</b>	
Komm.: Statik bauseits!	HASSLACHER Holzbausysteme GmbH Kühweg 35 AT-9620 Hermagor
Qualität: IN GL24h VE:	1359 EN 14080:2013 15
Art.: Brettschichtholz Fichte	DOP_HBS_BSH GL24h
Dim.: 240/840/2300 Fl (St./Br./L./HA)	Brettschichtholz (Solid laminated timber)
	Hoch- und Brückenbau (Buildings and Bridges)
9PE7599883	Fichte/Tanne (Picea abies/Abies alba)
	MUF Typ I - B (EN 301) D-s2, d0
	I 90 GP 0,3 S E1
	I 90 FJ 0,1 S 5

Il presente attestato di deposito ha l'obiettivo di identificare il Centro di lavorazione e non è finalizzato a certificare la concreta idoneità tecnica del prodotto di lavorazione alle diverse utilizzazioni cui può essere destinato. L'attestato non trasferisce la responsabilità del Direttore tecnico della produzione e del Progettista al Servizio Tecnico Centrale, restando nella responsabilità delle figure suddette ogni specifica applicazione del prodotto.

Il presente attestato è stato emesso con decorrenza dal **23/11/2020** e, ferme restando le disposizioni del p.to 11.7.10 del DM 17.1.2018, ha validità sino a che le condizioni iniziali, sulla base delle quali è stato rilasciato, non subiscano modifiche significative.

E' fatta salva la diversa procedura di marcatura CE connessa al Regolamento UE sui prodotti da costruzione n.305/2011 del 9.3.2011, per le specifiche famiglie di prodotti coperti da norma EN armonizzata.

Roma, 27 novembre 2020

IL DIRIGENTE III DIVISIONE  
Ing Marco PANECALDO